**FASI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER FUSIONE DI COMUNI (L.R. 24/1996)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data ipotizzata** | **Fase del procedimento ai sensi della l.r. n. 24/1996** | **Ente/organo competente** |
|  | Adozione delle deliberazioni con maggioranza qualificata da parte dei Consigli comunali, che intendono chiedere alla Giunta regionale di predisporre il progetto di legge di fusione (art. 8, comma 2) e loro trasmissione alla Giunta regionale unitamente alla istanza affinché essa approvi il disegno di legge di fusione | Consigli comunali e Sindaci interessati |
| ↓  entro 60 giorni dall’istanza | | |
|  | Approvazione, da parte della Giunta regionale del progetto di legge e della relazione di accompagnamento e trasmissione all’Assemblea legislativa per l’iscrizione all’ordine del giorno della stessa (art. 8, comma 4) | Giunta regionale |
| ↓  entro 15 giorni | | |
|  | Commissione Assembleare competente esamina progetto di legge e lo trasmette con una relazione all’Assemblea legislativa (art. 10, comma 4) | Commissione Assembleare competente |
| ↓  Prima seduta utile dell’Assemblea legislativa | | |
|  | L’Assemblea legislativa esamina il testo e delibera sull’indizione del referendum (art. 11, comma 1-*bis*); se viene deliberata l’indizione, l’Assemblea definisce il quesito e l’ambito territoriale (art. 12, comma 1) | Assemblea legislativa |
| ↓  entro 10 giorni | | |
|  | Emanazione del decreto del Presidente della Regione di indizione del referendum (art. 12, comma 2) e relativa pubblicazione nel Burert | Presidente della Regione |
| *N.B.*  • Il secondo periodo del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 24 del 1996 prevede che “Qualora il decreto sia emesso dopo **il 1° aprile,** il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre”.  • L’art. 12, comma 4, della legge n. 24 del 1996, come modificato dall’art. 6, comma 1, della l.r. 23/2013, prevede che:  “Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:  a) nei quattro mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei tre mesi successivi alla elezione della nuova Assemblea;  b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio”. | | |
| ↓  Data di convocazione degli elettori fissata nel decreto | | |
|  | La data è scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto (art. 12, comma 3, l.r. n. 24/1996), fermo restando quanto previsto nell’N.B. sopra riportato. | Svolgimento del referendum |
| ↕  entro 20 giorni antecedenti quello fissato per la votazione | | |
|  | Costituzione, presso il Tribunale del capoluogo di Provincia, dell’Ufficio centrale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum (art. 12, comma 6) | Tribunale del capoluogo di Provincia e Regione |
|  | L’Ufficio centrale per il referendum trasmette il verbale con i risultati del referendum al Presidente della Giunta regionale (art. 12, comma 8) | Ufficio centrale per il referendum |
|  | Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione del verbale nel Bollettino Ufficiale della Regione e lo invia al Presidente dell’Assemblea legislativa (art. 12, comma 8) | Presidente della Giunta regionale |
|  | Pubblicazione del verbale nel Bollettino Ufficiale della Regione | Strutture della Giunta regionale |
| ↓  entro 60 giorni dalla pubblicazione del verbale sul BURERT | | |
|  | L’Assemblea legislativa delibera definitivamente sul progetto di legge (art. 13, comma 2) | Assemblea legislativa |
| ↓ | | |
|  | Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge regionale con la procedura d’urgenza, se necessario | Presidente della Giunta regionale |